

Edizione di lunedì 22 gennaio 2018

IVA

I Modelli INTRASTAT dal 2018

di **Marco Peirolo**

AGEVOLAZIONI

Le novità della detrazione Irpef per studenti universitari fuori sede

di **Luca Mambrin**

ENTI NON COMMERCIALI

Le “nuove” collaborazioni sportive – II° parte

di **Guido Martinelli**

RISCOSSIONE

Il pagamento parziale non interrompe la prescrizione

di **Angelo Ginex**

CONTROLLO

Nuovo supporto operativo del CNDCEC per i sindaci-revisori

di **Francesco Rizzi**

IVA

I Modelli INTRASTAT dal 2018

di **Marco Peirola**

Con [provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017](#), l'Agenzia delle Entrate, di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d'intesa con l'ISTAT, ha adottato alcune **misure di semplificazione** in merito all'obbligo di presentazione dei **Modelli INTRASTAT**, in attuazione dell'[articolo 50, comma 6, D.L. n. 331/1993](#), come modificato dal **D.L. 244/2016**.

Il **D.L. 193/2016** aveva già abrogato, **a decorrere dal 1° gennaio 2017**, l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi riguardanti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Tuttavia, il **D.L. 244/2016** ha mantenuto in vigore il suddetto adempimento comunicativo sino al **31 dicembre 2017**.

Di conseguenza, **dal 1° gennaio 2018, non dovranno più essere presentati gli elenchi riepilogativi** – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute.

Resta, invece, inalterato l'**obbligo di presentazione**, entro il **25 gennaio 2018**, dei **modelli INTRASTAT relativi all'ultimo trimestre 2017** ed al mese di **dicembre 2017**, così come l'obbligo di comunicare eventuali **rettifiche** agli elenchi riepilogativi riferiti a periodi (mensili o trimestrali) antecedenti.

Di seguito, si espongono in forma tabellare le novità relative ai **Modelli INTRA 2-bis** e **INTRA 2-quater**.

Modello	Periodicità di presentazione	Obbligo di presentazione
INTRA 2-bis	Mensile, se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni è uguale o superiore a 200.000 euro , per almeno uno dei quattro trimestri precedenti Trimestrale, se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni è inferiore a 200.000 euro in tutti e quattro i trimestri precedenti	Sì , ai soli fini statistici No , né ai fini fiscali, né statistici
INTRA 2-quater	Mensile, se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute è uguale o superiore a 100.000 euro , per almeno uno dei quattro trimestri precedenti	Sì , ai soli fini statistici

Trimestrale, se l'ammontare totale trimestrale **No**, né ai fini fiscali, né statistici delle **prestazioni di servizi ricevute** è inferiore a **100.000 euro** in tutti e quattro i trimestri precedenti

I **contribuenti** non tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi ai fini statistici, non avendo raggiunto la soglia di 200.000 o di 100.000 euro, assolvono l'obbligo mediante gli adempimenti comunicativi all'Agenzia delle Entrate di cui all'[articolo 21 D.L. 78/2010](#), ovvero di cui all'[articolo 1 D.Lgs. 127/2015](#), cioè con la **comunicazione dei dati delle fatture obbligatoria o facoltativa**.

Di seguito, si espongono, invece, in forma tabellare le **novità** relative ai **Modelli INTRA 1-bis e INTRA 1-quater**.

Modello	Periodicità di presentazione	Obbligo di presentazione
INTRA 1-bis	Mensile , se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è superiore a 50.000 euro , per almeno uno dei quattro trimestri precedenti	Sì , ai fiscali, mentre ai fini statistici la presentazione è facoltativa se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni non è superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti
	Trimestrale , se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è inferiore o uguale a 50.000 euro per tutti e quattro i trimestri precedenti	Sì , ai soli fini fiscali
INTRA 1-quater	Mensile , se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è superiore a 50.000 euro , per almeno uno dei quattro trimestri precedenti	Sì , ai fini fiscali e statistici
	Trimestrale , se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è inferiore o uguale a 50.000 euro per tutti e quattro i trimestri precedenti	

Relativamente alla compilazione del campo "**Codice Servizio**" dei Modelli INTRA 2-quater e INTRA 1-quater, è inoltre prevista una semplificazione, consistente nel ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto, con il **passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre**.

Infine, si ricorda che il [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 194409/2017](#) dispone che, per effetto delle modifiche operate ai Modelli INTRASTAT, la verifica in ordine al superamento delle soglie deve essere effettuata **distintamente per ogni categoria di operazioni**, fermo restando che le soglie operano in ogni caso **in maniera indipendente**.

In pratica, **a differenza della disciplina in vigore fino al 2017**, il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.

Ad **esempio**, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l'elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti.



Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Le novità della detrazione Irpef per studenti universitari fuori sede

di Luca Mambrin

L'[articolo 15, comma 1 lett. i-sexies, Tuir](#) prevede la **detrazione**, nella misura del **19% ed entro un limite massimo di euro 2.633,00**, per le spese sostenute da **studenti universitari** iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in **un Comune diverso da quello di residenza** per **canoni** derivanti da **contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/1998**.

A decorrere dall'anno 2008, per effetto del disposto dell'[articolo 1, comma 208, L. 244/2007](#) la detrazione spetta anche per i canoni relativi ai **contratti di ospitalità**, nonché agli **atti di assegnazione** in godimento o locazione, stipulati con **enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative**; quindi, dall'anno 2008, la detrazione in esame è riconosciuta anche ai contratti stipulati con la casa dello studente, con convitti o con collegi universitari.

Inoltre a decorrere dall'anno **2012** l'[articolo 16 L. 217/2011](#) ha disposto la detraibilità dei canoni di locazione derivanti da contratti di locazione e di ospitalità stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso **un'università estera**, se ubicata nell'Unione Europea o in uno degli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Recentemente l'[articolo 20, comma 8-bis, D.L. 148/2017](#) è intervenuto modificando la norma in commento, in merito ai requisiti previsti per beneficiare della detrazione, ovvero quello relativo alla **distanza minima** tra il comune di ubicazione dell'università e quello di residenza dello studente e la necessità che la provincia di residenza dello studente sia diversa da quella dell'università.

La legge di Bilancio 2018, L. 205/2017 è intervenuta nuovamente sulla disposizione in esame:

- abrogando l'[articolo 20, comma 8-bis, L. 148/2017](#);
- introducendo all'[articolo 15, comma 1, Tuir la nuova lettera i-sexies.01](#)).

In particolare, alla luce della nuova formulazione della [articolo 15, comma 1, lettera i-sexies e i-sexies. 01](#) per poter **beneficiare della detrazione, limitatamente agli anni 2017 e 2018** è necessario che:

– **l'università** (anche se estera) sia ubicata in un comune distante almeno 100 km dal comune di residenza dello studente, ovvero **almeno 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate**;

– **l'unità immobiliare deve essere situata nello stesso comune in cui ha sede l'università o in un comune limitrofo.**

Il requisito previsto che **l'università fosse ubicata in un comune di una provincia diversa dal comune di residenza dello studente** è stato soppresso, ma solo limitatamente **agli anni 2017 e 2018**; potranno pertanto beneficiare della detrazione anche gli studenti residenti in comuni della stessa provincia del comune dove è ubicata l'università, nel rispetto del requisito della distanza chilometrica.

Dal 2019 invece, salvo ulteriori proroghe o modifiche si tornerà alla formulazione originaria, pertanto i requisiti per la detrazione saranno nuovamente quelli stabiliti dalla [lettera i-sexies dell'articolo 15 Tuir](#).

L'Agenzia delle Entrate, nella [circolare 34/E/2008](#) ha precisato, in merito al requisito della distanza necessaria per poter fruire della detrazione, che è possibile fare riferimento alla **distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l'università**, calcolata in riferimento ad una qualsiasi **delle vie di comunicazione esistenti**, ad esempio ferroviaria o stradale; il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore al limite previsto (100 Km nella generalità dei casi o 50 km **per gli studenti residenti in zone montane o disagiate**).

Invariata invece la misura della detrazione spettante, pari al 19% su un importo che non può essere superiore ad euro 2.633; la detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

In merito alla corretta modalità di attribuzione della detrazione nel caso di spese sostenute per familiari fiscalmente a carico la [circolare 34/E/2008](#) ha fornito interessanti chiarimenti:

- **il contratto d'affitto può essere intestato sia al soggetto universitario, sia al soggetto di cui è a carico;**
- **nel caso di un genitore con due figli studenti universitari fiscalmente a carico** l'importo della spesa di euro 2.633,00 **costituisce il limite complessivo di spesa** di cui può usufruire ciascun contribuente;
- **nel caso in cui il figlio sia a carico di entrambi i genitori** il limite va suddiviso tra i genitori in base **all'effettivo sostenimento della spesa stessa**. In particolare la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; nel caso in cui il suddetto **documento** risulti, invece, **intestato al figlio** le spese devono essere suddivise tra i **due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento**, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. Se uno dei due **coniugi è fiscalmente a carico dell'altro**, quest'ultimo può beneficiare **integralmente della detrazione** della spesa mentre in caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50.

La [circolare AdE 20/E/2011](#) ha chiarito invece che, in caso di due di **due genitori con a carico due figli** studenti universitari titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione, ciascun genitore può beneficiare della detrazione del 19% sull'importo massimo di 2.633 euro.



Seminario di specializzazione

LE INTEGRAZIONI E LE CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Le “nuove” collaborazioni sportive – II° parte

di **Guido Martinelli**

L'aspetto “economico” delle novità in materia di compensi sportivi è contenuto nel comma 367 dell'unico articolo della legge di Bilancio 2018, laddove viene previsto **l'aggiornamento a euro 10.000** (dalle precedenti 7.500 euro) dell'importo indicato al secondo comma dell'articolo 69 Tuir.

Pertanto, dal periodo di imposta 2018, i compensi sportivi saranno assoggettati a ritenuta solo al superamento del citato nuovo limite.

Si ricorda che per il calcolo si dovrà fare riferimento necessariamente al periodo di imposta del percettore e pertanto l'effetto sarà ad anno solare indipendentemente da quale sia l'esercizio sociale della sportiva che eroga l'importo.

Viene mantenuto l'obbligo dell'invio in formato telematico della certificazione unica indipendentemente dall'ammontare del corrispettivo effettivamente riconosciuto.

Si ricorda che i compensi erogati dalle **sportive non lucrative** a titolo di **collaborazione coordinata e continuativa** mantengono la loro natura di **reddito diverso** qualsiasi sia l'importo corrisposto e, pertanto, non saranno mai assoggettate a contribuzione previdenziale e assicurativa anche per la parte fiscalmente rilevante.

Tale modifica comporta, a partire dal 2018, ai fini della tassazione, quanto segue:

- **fino ad euro 10.000 nessuna imposta**
- **oltre euro 10.000 e fino ad euro 30.658,28 si applica la ritenuta a titolo di imposta** nella misura fissata per il primo scaglione di reddito [dall'articolo 11 Tuir](#), oltre ad addizionali comunali e regionali
- **oltre euro 30.658,28 si applica la ritenuta di cui sopra a titolo di acconto**

L'Agenzia delle Entrate, dopo avere assunto atteggiamenti diversi in precedenza, ha definitivamente ritenuto che **tra le “addizionali di partecipazione”** previste, da applicare in aggiunta a quelle del primo scaglione Irpef, ci siano **anche le comunali**.

Con la [risoluzione AdE 106/E/2012](#) ha infatti precisato che “*sulla parte dei compensi in esame, eccedente l'importo di 7.500 euro (oggi 10.000), deve essere applicata l'aliquota IRPEF del 23 per cento (vigente per il periodo di imposta 2012), l'aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione all'IRPEF e l'aliquota dell'addizionale regionale di compartecipazione all'IRPEF.*”

*... Le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare l'aliquota deliberata dalla regione nella quale il **beneficiario** dell'emolumento ha il **domicilio fiscale**".*

Inoltre, in relazione all'addizionale comunale, nella stessa risoluzione è stato evidenziato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale ha precisato che “... **la mancata emanazione dei decreti interministeriali**, previsti dal comma 2, dell'articolo 1, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, con i quali si sarebbe dovuta stabilire l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale irpef **non impedisce** in alcun modo **l'applicazione del tributo in questione**".

La medesima **disciplina** prevista per i **compensi** corrisposti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche trova applicazione per i **premi** corrisposti in occasioni di **manifestazioni sportive**.

Questo produce sicuramente delle enormi difficoltà in riferimento all'inquadramento di detti compensi quali collaborazioni coordinate e continuative operato dalla legge di Bilancio 2018 con conseguente obbligo di **comunicazione preventiva al Centro per l'impiego**.

Come potrà essere fatta per i **premi** corrisposti ai **vincitori** di manifestazioni sportive, in assenza di doti divinatorie, non è dato da sapere.

Questo con riferimento anche ai **premi corrisposti dalle lucrative** (a meno che, nei loro confronti, non si ritenga applicabile, come appare auspicabile, l'[articolo 30 D.P.R. 600/1973](#)).

Urgono **chiarimenti** in merito.

Per quanto attiene i **premi in natura** il valore da assoggettare a tassazione dovrà essere determinato sulla base del **valore normale** ai sensi dell'[articolo 13, comma 2, lett. c, D.P.R. 633/72](#).

Si porrà il problema dell'inquadramento **dell'istruttore che svolga attività sia in favore di società lucrative che in favore di non lucrative**.

Si ritiene che in presenza di tale situazione prevalga l'**esercizio di arti e professioni** e, pertanto, sarà comunque necessario che l'istruttore provveda a **richiedere la propria partita Iva** e a **emettere fattura** sulla base del regime prescelto.

Così come nel caso in cui abbia comunque richiesto la **partita Iva**, questo assume valore di attestazione di svolgere tale attività in **modo professionale** e pertanto, a prescindere dal soggetto erogante e dalle mansioni svolte, il compenso sarà sempre riconducibile tra i **redditi di lavoro autonomo**.

Seminario di specializzazione

FOCUS SUGLI STATUTI E I CONTRATTI NELLO SPORT 2018

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RISCOSSIONE

Il pagamento parziale non interrompe la prescrizione

di Angelo Ginex

In tema di riscossione, **il pagamento parziale delle somme iscritte a ruolo**, se non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento del debito e, come tale, **non è idoneo ad interrompere il corso della prescrizione**. È questo il principio sancito dalla [Corte di Cassazione con ordinanza del 3 gennaio 2018, n. 18](#).

Nel caso di specie, la Corte d'Appello territorialmente competente **annullava l'intimazione di pagamento** notificata alla società contribuente e dichiarava l'insussistenza del debito contributivo, fermi restando i pagamenti parziali già eseguiti, **essendo il credito** avente ad oggetto le residue somme portate nella cartella di pagamento non opposta **estinto per intervenuta prescrizione quinquennale**.

Pertanto, l'Inps proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia di secondo grado, lamentando che la Corte territoriale:

1. **non avesse ritenuto atti interruttivi della prescrizione i pagamenti parziali dei debiti portati nella cartella esattoriale in questione**, eseguiti dalla società prima della maturazione del quinquennio;
2. **avesse applicato la prescrizione quinquennale** ai crediti azionati con le cartelle esattoriali non opposte.

Sotto il primo profilo, i Giudici di Piazza Cavour hanno osservato che **il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale**, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, potendo anche essere tacito e concretarsi in un comportamento **obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore**.

Pertanto, **il pagamento parziale delle somme iscritte a ruolo**, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, **non può valere come riconoscimento del debito**, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa **valutazione di fatto**, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (cfr., *ex multis* [Cassazione, sentenze nn. 7820/2017, 3371/2010, 14927/2010 e 24555/2010](#)).

Premesso ciò, la Suprema Corte ha osservato che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha argomentato che **i pagamenti parziali non potevano ritenersi ricognizione chiara e specifica del**

diritto altrui, considerato che potevano essere anche **giustificati dallo stato di cogenza derivante dalla notifica della cartella esattoriale**, che può dare origine all'**esecuzione forzata** per il caso di inadempimento. Né risultavano prospettate particolari modalità che potessero implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito contributivo.

Sotto il secondo profilo, invece, i Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito il principio affermato dalle **Sezioni Unite** con [sentenza del 17 novembre 2016, n. 23397](#), secondo cui, per tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, **la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito**, ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'[articolo 2953 cod. civ.](#)

Conseguentemente, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'[articolo 2953 cod. civ.](#), tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

In virtù di quanto sopra, la Corte di Cassazione, ritenendo di dovere dare seguito a tale condivisibile orientamento, ha affermato che la soluzione adottata dalla Corte territoriale risulta corretta e conforme a diritto e, pertanto, ha **rigettato il ricorso** con ordinanza in camera di consiglio ex [articolo 375, comma 1, n. 5, c.p.c.](#)

Master di specializzazione

**NOVITÀ DI VERIFICHE FISCALI E ACCERTAMENTO:
STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI**

Scopri le sedi in programmazione >

CONTROLLO

Nuovo supporto operativo del CNDCEC per i sindaci-revisori

di **Francesco Rizzi**

È stato pubblicato sul sito del CNDCEC un **nuovo** documento in **bozza** per la **pubblica consultazione** dal titolo ***“approccio metodologico alla revisione legale affidata al Collegio Sindacale nelle imprese di minori dimensioni”***, corredato da un ***“Manuale delle procedure di controllo della qualità per il sindaco-revisore”*** e da numerosi *facsimili* di ***“carte di lavoro”*** con l'annessa esplicitazione della **tassonomia** utilizzata per la loro classificazione.

Con specifico riferimento ai casi in cui il commercialista svolga il **doppio ruolo** di “sindaco” e di “revisore”, il documento, in pubblica consultazione **fino al 2 febbraio p.v.**, persegue il duplice scopo

- di risolvere i problemi di **coordinamento** della disciplina e del ruolo del collegio sindacale con quelli del revisore legale,
- di fornire alla categoria un **supporto operativo “comune”** per tutti i sindaci con incarico di revisore legale che svolgono tale attività nelle **imprese di minori dimensioni**.

Il CNDCEC ha inoltre espresso la propria intenzione di **proporre** al MEF la metodologia di lavoro indicata nel suddetto documento, al fine di farla riconoscere quale **“schema di riferimento”** rispetto al quale effettuare le valutazioni in tema di **controllo della qualità degli incarichi di revisione** ([articolo 20 D.Lgs. 39/2010](#)). Cosa che si auspica possa avvenire, in quanto consentirebbe di avere dei “punti fermi” cui riferirsi, sia da parte del “controllore” che dei professionisti “controllati”.

Come sin da subito esposto nel nuovo manuale, il volume **sostituirà** integralmente il precedente documento ***“L'applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di dimensioni minori”*** edito a dicembre del 2015 che, pertanto, dovrà ritenersi superato per tutte le revisioni **a partire dal 1° gennaio 2018**.

In effetti, rispetto al precedente documento, il nuovo manuale ha un linguaggio più **semplice** e discorsivo nonché un **taglio operativo** superiore (ricco di tabelle sinottiche, schemi e facili riferimenti ai principi di revisione). E ciò anche in termini di grafica e di *layout* del testo.

Se da un lato il nuovo manuale, anche in ragione della più recente adozione dei principi di revisione aggiornati, **modifica** e **integra** il documento precedente (***“L'applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di dimensioni minori”***), dall'altro, per diversi argomenti, ne **conferma** e ne ripropone il contenuto, sebbene con una apprezzabile esposizione più chiara.

Rimandando gli ovvi approfondimenti in seguito e riservando ogni ulteriore commento per quando sarà pubblicata la manualistica definitiva, a parere di chi scrive, pare che la strada e gli **obiettivi** che il CNDCEC sta cercando di perseguire siano quelli **giusti**.

Difatti, nella consapevolezza che, rispetto alle società di revisione, il professionista si trova a dover colmare un **divario** di esperienza e conoscenza delle metodologie di revisione, il CNDCEC pubblica anche questo documento nell'ottica di fornire alla categoria un **supporto** **"perfezionato"** e **"aggiornato"** per lo svolgimento della professione di revisore legale nelle imprese di minori dimensioni (che poi sono la realtà più diffusa in Italia).



Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE SULL'ATTIVITÀ DEL
REVISORE LEGALE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)